



COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
- componente TASI -**

- *DGC n. 55/2016 – DCC n.18/2016 (Approvazione)*
- *DGC n. 57/2016 – DCC n.20/2016 (Aliquote)*
- *DGC n.89/2016 – DCC n.33/2016 (Rettifica errore materiale)*

INDICE

CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Art. 17 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 18 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Art. 19 ESCLUSIONI

Art. 20 SOGGETTI PASSIVI

Art. 20-bis: ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER ANZIANI E DISABILI

Art. 21 BASE IMPONIBILE

Art. 22 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 23 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 24 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 25 DICHIARAZIONI

Art. 26 SCADENZE DI VERSAMENTO

Art. 27 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 27-bis: ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CANONI CALMIERATI NEL CENTRO
STORICO DEL COMUNE DI TORGIANO

Art. 27-ter: RIMBORSI E COMPETENZE

Art. 28 RISCOSSIONE

Capitolo 3

Regolamento componente "TASI" (Tassa sui Servizi Indivisibili)

Art. 17

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 18

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 19

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 20

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 22. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art.20-bis

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER ANZIANI E DISABILI

1. Si considera "assimilata" all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, il cui possesso può essere a titolo di proprietà o usufrutto ed è richiesto che detta unità immobiliare non risulti locata ai sensi del D.L. n.16/2012 art,13 comma 10 e s.m.i.

2. E' obbligatorio da parte del contribuente effettuare un'apposita comunicazione utilizzando il modello di dichiarazione D.M. 30 ottobre 2012.

Art. 21

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. .

Art. 23

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

Art. 24

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 25

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 26

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, altresì con rata unica scadenza **16 giugno**.

Art.27
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168 L.296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria o al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno di imposta.

Art.27-bis
**ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CANONI CALMIERATI NEL CENTRO STORICO
DEL COMUNE DI TORGIANO**

1. Per gli immobili di categoria C/1, sfitti da almeno 6 mesi, concessi in locazione e situati nel centro storico del capoluogo, precisamente nella zona ricompresa nella cinta muraria tra via Giordano Bruno, p.zza Matteotti e via Tiradossi, verranno applicate le aliquote Calmierate (Accordo Quadro del 05/04/2016 tra il Comune di Torgiano e le associazioni di categoria: Confcommercio, Confartigianato, Associazione Vivi Torgiano City Mall e CNA) per TASI nella seguente misura:

- 1° anno: esente;
- 2° anno: riduzione del 50%;
- 3° anno: riduzione del 30%.

Tale riduzione si applicherà ai proprietari degli immobili che presenteranno presso l'ufficio tributi del comune di Torgiano contratto di locazione regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate che presenti le seguenti caratteristiche:

- per i primi 3 anni canone di locazione determinato secondo il parametro massimo della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di stipula del contratto relativo alla zona "Torgiano – Centrale".
- con riduzione del canone di affitto come sopra determinato:
 - 1° anno: riduzione pari al 50%;
 - 2° anno: riduzione pari al 35%;
 - 3° anno: riduzione pari al 20%.
 - dal 4° anno: il canone di locazione sarà liberamente determinata dalle parti secondo le condizioni di mercato.

Art.27-ter
RIMBORSI E COMPETENZE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla rata del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.

2. Su richiesta del contribuente il credito spettante verrà compensato con il tributo dovuto IMU e TASI per l'anno di competenza e una volta saldato il credito residuo verrà compensato con il debito IMU e TASI dovuto per gli anni successivi.

3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora il contribuente non sia più soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 art.1 dell'art.1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art.28
RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.